





Vista la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro", anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come novellato dall'art 49 del Decreto Legge 112 del 25/06/2008 il quale testualmente recita "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo dell'Umbria n. 41 del 20/03/2013, secondo cui le spese sostenute pro quota dall'ente che utilizza le prestazioni lavorative svolte da personale di altro ente, in forza di una diversa convenzione, comando o altre figure analoghe, (art. 1, C. 557, della L. 311/2004, art.14 CCNL 21 gennaio 2004), vanno computate nella spesa di personale;

Preso atto della deliberazione della Corte dei Conti della Sardegna n. 41/2024/PAR;

Dato atto che il Comune di Balangero è un Comune con una popolazione al di sotto dei 5000 abitanti e rilevato che:

- il ricorso all'istituto previsto dall'art 1 comma 557 della l. 311/04 è ritenuto ammissibile anche a seguito delle norme in materia di razionalizzazione delle forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni;
- scopo della norma su richiamata è quello di assicurare ai piccoli enti l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un ente anche di piccole dimensioni;
- la norma in esame avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, valendo a tal fine gli accordi tra le due amministrazioni;

Ritenuto pertanto di poter utilizzare la dipendente Sig.ra FANELLI Lucrezia – Settore Anagrafe, per il periodo 01.07.2026 al 31.12.2026, salvo eventuali proroghe, per un impegno settimanale previsto di 8 ore settimanali da svolgersi fuori dell'orario di servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica – amministrativa e regolarità contabile espressi dai responsabili dei rispettivi settori, ex art. 49 e 147 bis del D. lgs. 267/2000;

Richiamato il D.Lgs. 267 del 18-08-2000 e in particolare l'art. 48;

Richiamato lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

